

Coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Lombardia

Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia – Agenzia delle Entrate

SINTESI DEI TEMI AFFRONTATI NEL CORSO DELLA RIUNIONE DEL

24 GENNAIO 2022

1. CIVIS

Civis costituisce il canale privilegiato per la gestione delle istanze connesse a comunicazioni e cartelle derivanti da controllo automatizzato. Gli Uffici territoriali lombardi si impegnano a concentrare gli sforzi nella gestione di questo canale e a fornire sempre un riscontro anche se in tempi più dilatati rispetto al passato a causa dell'incremento delle istanze da gestire a seguito della ripresa delle notifiche.

Tutte le pratiche Civis presentate nel 2021 saranno oggetto di lavorazione e, qualora le istanze dei professionisti siano state tempestive e non meramente dilatorie, gli Uffici valuteranno la possibilità di rimetterle nei termini in caso di tardiva trattazione dell'istanza di autotutela.

A motivo delle indicazioni che precedono e in relazione alle istanze afferenti atti emessi ai sensi dell'art. 36-bis, D.P.R. 600/73, i professionisti sono invitati a non segnalare quelle rimaste prive di esito. Resta fermo il canale di segnalazione, tramite il filtro del CODIS, delle istanze afferenti cartelle o altre richieste di servizi non ancora evase (ad esempio, attivazione di deleghe alla fatturazione elettronica richieste tramite pec); le comunicazioni di irregolarità andranno segnalate solo in caso di motivate urgenze (ad esempio, qualora la comunicazione comporti l'emissione di un certificato di regolarità fiscale con carichi non definitivamente accertati).

Qualora la Civis sia rinviata all'Ufficio competente, l'Ufficio di prima ricezione fisserà un appuntamento, presso l'Ufficio Territoriale di competenza in relazione al domicilio fiscale del contribuente, comunicando al professionista la data e l'orario (eventuali comportamenti difforni sono causati dalla trattazione di alcune Civis al di fuori della regione Lombardia). La mancata fissazione dell'appuntamento può essere segnalata tramite il filtro del CODIS.

2. Documentazione in materia di prezzi di trasferimento

Qualora il contribuente avesse presentato la dichiarazione barrando la casella che attesta l'esistenza della documentazione (corredata di firma digitale e marca temporale) relativa ai prezzi di trasferimento e volesse adeguarne il contenuto alle indicazioni fornite nella Circolare 15/E del 26 novembre 2021, può provvedervi con dichiarazione integrativa, apponendo firma digitale e marca temporale sulla documentazione adeguata.

3. Investimenti in beni strumentali

La fruizione del credito d'imposta sull'acquisto di beni strumentali è subordinata all'indicazione in fattura della legge di agevolazione. L'Agenzia delle Entrate, con le Risposte n. 438 e 439 del 5 ottobre 2021, ha indicato, come una delle modalità per regolarizzare la fattura priva dell'indicazione della legge di agevolazione, la possibilità di apporre la dicitura sulla stampa cartacea del documento con scritta indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro; il documento, così integrato, dovrà essere conservato ai sensi dell'articolo 34, comma 6, D.P.R. 600/1973.

Di conseguenza la fattura elettronica originaria dovrà essere conservata elettronicamente, mentre quella cartacea che viene integrata con la scritta indelebile contenente i riferimenti normativi potrà essere conservata in tale versione cartacea o, qualora dematerializzata, potrà essere conservata ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 17 giugno 2014.

4. Bonus 110% e comuni terremotati

La Finanziaria ha prorogato il bonus 110% per i Comuni 'terremotati' fino al 31.12.2025.

I Comuni del basso mantovano (Mantova, Sabbioneta, Gonzaga, ecc.), sono stati dichiarati dalla Regione Lombardia, 'Comuni Terremotati'.

In assenza di chiarimenti ufficiali, per conoscere se la delibera della Regione Lombardia sia sufficiente o sia necessaria anche una Delibera del Comune che attesti lo "stato di emergenza", è possibile presentare istanza di interpello o richiesta di consulenza giuridica.

5. Visto di conformità

In relazione all'apposizione del visto di conformità da parte di professionisti che non abbiano inviato la polizza alla Direzione Regionale delle Entrate o che non abbiano presentato la comunicazione per essere iscritti all'elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto i possibili scenari sono due:

- a. se esiste un'iscrizione originaria, ma per pura dimenticanza non è stata inviata la polizza alla Direzione regionale, la posizione è sanabile, in presenza anche di tutti gli altri requisiti previsti;
- b. se il professionista ha stipulato soltanto la polizza, non ha mai richiesto l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati ad apporre il visto, gestito dalla Direzione regionale, la posizione è insanabile: i visti apposti in assenza di iscrizione sono privi di efficacia; la dichiarazione integrativa non è sufficiente a sanare i visti apposti in assenza di iscrizione, qualora siano già state effettuate le compensazioni; se invece le compensazioni sono state effettuate dopo l'invio di un' integrativa vistata da un soggetto validamente iscritto nell'elenco dei soggetti abilitati allora la compensazione è legittima.